

Gli altri obblighi. Lo schema scelto dal legislatore

## Ma resta il vincolo di comunicare il rinvio

Il legislatore italiano (si veda anche l'altro articolo) si è avvalso della facoltà, riconosciuta agli Stati membri di disporre che le spiegazioni alla Consob sul ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate debbano essere fornite solo su richiesta della Consob. Quindi, non più unitamente alla notifica del ritardo effettuata immediatamente dopo la diffusione al pubblico dell'informazione oggetto di ritardo. Se ne è avvalso ora, con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107.

Il Dlgs 107/2018 ha, nel dettaglio, previsto che gli emittenti quotati - in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate - trasmettano alla Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del Mar e dalle relative norme tecniche di attuazione, solo su successiva richiesta dell'autorità di vigilanza.

Questa semplificazione rispetta i criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2016/2017 (più precisamente, dall'articolo 8 comma 3, lettera b della legge 163/2017), che richiedeva di «rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della Consob della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento Ue n. 596/2014».

Occorre precisare, però, che rimane fermo l'obbligo per gli emittenti di informare la Consob, immediatamente dopo la diffusione al pubblico del relativo comunicato, in merito alla sussistenza del ritardo. Questa notifica, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione Consob n. 0061330/2016, dovrà continuare ad essere effettuata alla divisione Mercati della Consob tramite posta elettronica certificata (o, se il mittente non è soggetto all'obbligo di disporre di una Pec, via e-mail).

Inoltre, essa dovrà includere le informazioni prescritte dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione Ue 2016/1055 (identità dell'emittente e del notificante, con relativa posizione ricoperta presso l'emittente e recapiti e-mail e telefonici; identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo; data e ora della decisione sul ritardo; identità di tutti i responsabili della decisione sul ritardo).

Gli emittenti dovranno poi continuare a registrare tutte le informazioni - e quindi anche quelle a giustificazione del ritardo - prescritte dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione Ue 2016/1055 (compilando, ad esempio, l'apposita scheda del registro sui ritardi), e solo ove la Consob - ricevuta la notifica di avvenuto ritardo - dovesse richiedere informazioni integrative ai sensi dell'articolo 114, comma 3 del Tuf, saranno tenuti a fornire all'autorità (con le medesime modalità previste dalla Comunicazione Consob n. 0061330/2016) anche la prova del soddisfacimento delle condizioni previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del Mar. Si precisa che, ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione UE 2016/1055, la successiva notifica contenente la giustificazione del ritardo dovrà includere anche le informazioni prescritte dall'articolo 4, par. 3 della stessa norma.

Si segnala che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla disciplina del ritardo (articolo 17, paragrafi 4 e 5, del Mar e articolo 114, comma 3, del Tuf) si applicano le sanzioni amministrative introdotte dal nuovo articolo 187-ter.1 del Tuf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Gerardi

Giampaolo Grasso

Luca Lo Pò